



C A S S A E D I L E
DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI
C R E M O N A

VIA APORTI, 26

26100

TEL. 29676-36983-30501

CIRCOLARE N. 128

Cremona, 11 Aprile 1988

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ EDILE ED AFFINE IN CREMONA E PROVINCIA

L O R O S E D I

IMPORTANTE

OGGETTO: 1) Anticipazione delle Indennità di Malattia e Infortunio, dal 1° Aprile 1988.

2) Adeguamento Prestazioni Assistenziali, dal 1° Marzo 1988.

1) Anticipazione delle Indennità di Malattia e Infortunio, dal 1° Aprile 1988.

Secondo il disposto dell'all. n° 8 del verbale di accordo 7 Ottobre 1987, dal 1° Aprile 1988, entra in vigore la nuova disciplina che regola l'integrazione per malattia e infortunio per i lavoratori dell'edilizia.

In particolare, la nuova normativa si riferisce alla parte del trattamento economico che riguarda l'integrazione delle Prestazioni INPS e INAIL, che, fino al 31 Marzo 1988, continuano ad essere corrisposti dalla Cassa Edile direttamente al lavoratore, mentre, **dal 1° Aprile 1988**, vengono mutualizzati e rimborsati alle Imprese che hanno il compito di anticiparli con la busta paga, anche relativamente alle malattie e infortuni in corso a tale data.

Di conseguenza, l'Impresa dovrà continuare, come in passato, ad operare nello stesso modo per la parte che si riferisce all'anticipazione per conto dell'INPS, la quale continuerà ad essere esposta in busta paga, con il solo assoggettamento ad imposte e non a contributi previdenziali, mentre la nuova integrazione del salario anticipata per conto della Cassa Edile, sarà esposta in busta paga **fra gli altri elementi del salario lordo e, quindi, assoggettato a contributi e ad imposte.**

In pari tempo, l'Impresa dovrà esporre, sempre fra gli elementi lordi di paga (e successivamente detrarre il 18% netto) **l'intero 22,55%** di accantonamento per tutto il periodo di durata della malattia, **al posto del 10%** (7,50% netto), come in passato, per i giorni successivi al 4° giorno di assenza e fino al termine per la conservazione del posto, per 5 gg. settimanali, corrispondenti alle 40 ore contrattuali.

Ovviamente, l'importo netto da accantonare relativamente al periodo di malattia corrisponderà al 18%, anziché al 22,55% esposto fra gli elementi lordi della paga.

Rimane, invece, inalterato l'accantonamento relativo all'Infortunio sul lavoro, o Malattia Professionale.

Il 22,55% sarà, poi, sostituito dal 23% dal 1° Gennaio 1989.

L'anticipazione di cui sopra viene corrisposta al lavoratore secondo gli stessi criteri dell'anticipazione dell'indennità INPS, sia relativamente alle giornate indennizzabili nel periodo di insorgenza della malattia, sia relativamente alle ricadute ed alle giornate non coperte da certificazione medica.

Ogni ora di assenza ingiustificata da parte del lavoratore, verificatasi nel mese immediatamente precedente l'inizio dell'evento, comporta una riduzione dell'anticipazione, corrispondente ad 1/173 dell'importo totale.

L'anticipazione anzidetta viene, poi, rimborsata dalla Cassa Edile per intero se, nei tre mesi immediatamente precedenti quello in cui è iniziato l'evento, risultano denunciate (dalla stessa Impresa) per l'operaio interessato almeno 450 ore, computando fra esse le ore lavorate e coperte da contributi, le ore perse per malattia e infortunio, le ore di Cassa Integrazione e le ore perse per permessi retribuiti o per ferie.

Nel caso in cui le ore sopraindicate risultassero complessivamente inferiori a 450, sarà operata una deduzione pari a 1/450 per ogni ora mancante.

Il rimborso sarà corrisposto, invece, per intero relativamente agli operai assunti dall'Impresa da meno di 3 mesi, per i quali, infatti, non produce effetto la mancata copertura contributiva ad opera di altre Imprese.

Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo d'anticipazione saranno recuperate dall'Impresa mediante rimborso operato dalla Cassa Edile, dietro presentazione degli appositi **moduli di denuncia individuale del periodo di malattia o di infortunio**, attestanti l'avvenuta anticipazione, come dai conteggi esposti, corredati della prescritta certificazione medica.

L'Impresa dovrà continuare ad inoltrare le pratiche relative alle assenze per Malattia e Infortunio mediante la vecchia modulistica **solo per le giornate di assenza fino al 31 Marzo 1988**, mentre dovrà utilizzare la nuova modulistica (DOM/ 88 per la malattia e DOI 88 per l'infortunio) relativamente alle giornate di assenza dal 1° aprile 1988, per le quali entra in vigore l'anticipazione.

CALCOLO DELLE ANTICIPAZIONI

Il procedimento per determinare l'anticipazione del conguaglio Cassa Edile é il seguente:

La QUOTA ORARIA da utilizzare é sempre costituita dai 3 elementi del salario corrente e cioé:
Paga base + Contingenza + Indennità Territoriale di settore.

MALATTIA (di durata superiore a 3 gg.)

- Primi 3 gg. - Se la malattia é inferiore a 14 gg. non é dovuta alcuna anticipazione per i primi 3 gg.
 - Se la malattia dura dai 15 ai 21 gg. di calendario, sarà corrisposto un importo ottenuto moltiplicando la quota oraria per $0,460 \times 6,66$ per ogni giorno c.s.;
- Dal 4° al 20° gg. Si determina un importo calcolato moltiplicando la quota oraria per $0,307 \times 6,66 \times$ il n° dei **giorni non festivi** compresi fra il 4° ed il 20°;
- Dal 21° al 180° gg. Si determina un importo calcolato moltiplicando la quota oraria per $0,100 \times 6,66 \times$ il n° dei **giorni non festivi** compresi fra il 21° ed il 180°;
- Dal 181° al 270° gg. Si determina un importo moltiplicando la quota oraria per $0,460 \times 6,66 \times$ il n° dei **giorni non festivi** compresi fra il 180° ed il 270°, purchè non indennizzati dall'INPS, **il che è riferito alle malattie di durata consecutiva superiore a 180 gg. a cavaliere fra 2 anni**, allorchè l'INPS riprende a corrispondere la normale indennità con l'inizio del 2° anno.

Per gli apprendisti, si determina una anticipazione per le giornate successive al 4° giorno (i primi 3 giorni sono regolati come per gli operai), calcolata moltiplicando la quota oraria corrispondente allo scaglione di paga cui è inquadrato l'interessato (A-B-C-D-E-F), sempre per il coefficiente 0,460, al posto di 0,307 e di 0,100, per tutte le giornate non festive e non indennizzate dall'INPS, in conseguenza della condizione di apprendista, comprese fra il 4° giorno ed il 270°.

Per le giornate di malattia comprese nei mesi di Dicembre e Gennaio il coefficiente del **6,66 é sostituito da 5,83**.

Le giornate non pagate per effetto delle penalità applicate dall'INPS, devono essere tolte dal n° delle giornate considerate per lo scaglione (4°-20°, o 21°-180°) cui si riferiscono.

INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE (Superiore a 3 gg.)

(per operai ed apprendisti)

- Dal 4° al 90° gg. = Si determina un importo calcolato moltiplicando la quota oraria per $0,219 \times 5,71$ (5,00 per Dic. e Genn.), **per ogni giorno di calendario**, quindi, anche le Domeniche e le festività, compreso fra il 4° ed il 90°.
- Dal 90° in avanti = Entro il limite della conservazione del posto, si determina un importo calcolato moltiplicando la quota oraria per $0,045 \times 5,71$ (5,00 per Dic. e Genn.), **per ogni giorno di calendario** oltre il 90° e fino alla guarigione clinica dichiarata dall'INAIL.

L'Impresa opererà le predette anticipazioni dell'indennità Cassa Edile previa certificazione dei periodi indennizzati dall'INAIL, certificazione che dovrà accompagnare il modulo di richiesta di rimborso alla Cassa Edile.

OSSERVAZIONI COMUNI AI DUE ISTITUTI

Risultando difficile per le imprese l'identificazione del limite dei 180 giorni INPS, fruibili dal lavoratore nel corso dell'anno solare, specialmente per i lavoratori assunti durante l'anno, al fine di poter determinare esattamente i coefficienti competenti da applicare, prima di corrispondere i predetti conguagli per conto della Cassa Edile, le Imprese stesse potranno consultare i nostri uffici, onde ottenere l'informazione aggiornata che necessita in tal senso.

Comunque, il dato relativo alle giornate INPS rimaste a disposizione di ogni singolo lavoratore viene riportato, di volta in volta, sul prospetto di liquidazione relativo ad ogni singola pratica di Malattia che la Cassa Edile invierà alle Imprese in occasione dei rimborsi richiesti.

Mensilmente, ovviamente, dopo la corresponsione della busta paga agli interessati, le Imprese potranno inoltrare alla Cassa Edile la richiesta di rimborso delle somme anticipate per conto della Cassa stessa, utilizzando, come già detto, un modulo DOM/88, e DOI/88, per ogni pratica di malattia o di infortunio, il quale dovrà contenere, con precisione, l'esposizione di tutti i dati indicati, ivi compresa la denuncia delle ore del trimestre precedente, utili per il diritto all'intero rimborso.

Se le richieste di rimborso inoltrate dalle Imprese non presenteranno irregolarità e risulteranno corredate della corrispondente certificazione medica, esse saranno evase dalla Cassa Edile, nel volgere massimo di 10 giorni, ad eccezione di quelle inoltrate durante il periodo di chiusura feriale degli uffici.

Qualora, invece, dette richieste risultassero lacunose, o il cui importo richiesto a rimborso, risultasse difforme da quello determinato dalla scrivente, esse saranno oggetto di chiarificazione, o di richiesta di integrazione di quanto mancante e, pertanto, potrebbe non presentarsi la possibilità di liquidazione con la stessa celerità di quelle regolari.

Ad ogni modo, le pratiche, dalle quali risultasse conguagliata dall'Impresa una somma superiore al dovuto, la Cassa Edile opererà il rimborso soltanto per la somma risultante dai propri conteggi.

Nel caso, invece, l'Impresa avesse corrisposto al lavoratore una somma inferiore a quella calcolata dalla Cassa Edile, questa rimborserà, provvisoriamente, soltanto la somma che l'Impresa risulterà aver anticipato, mentre corrisponderà il saldo alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione della pratica.

La Cassa Edile effettuerà i rimborsi alle Imprese mediante un unico assegno bancario cumulativo delle somme inerenti il gruppo di richieste inoltrate, di volta in volta, da ogni singola Impresa.

Qualora l'Impresa preferisca ricevere i rimborsi richiesti mediante accredito sul proprio conto corrente bancario, dovrà far conoscere alla scrivente:

- N° di conto corrente, comprensivo del codice barra di controllo;
- Denominazione e indirizzo della banca, specificando la filiale in cui risulta aperto il c/c;
- Intestazione esatta del titolare del conto.

L'importo finale, di cui si chiede il rimborso, dovrà essere arrotondato alle mille lire superiori o inferiori, a seconda che esso superi o meno le 500 lire.

Per i periodi di Malattia o Infortunio in corso, o insorti dopo il 31 Marzo 1988, pertanto, la Cassa Edile non corrisponderà più le relative indennità direttamente ai lavoratori interessati, se non nei casi di cessazione di rapporto di lavoro durante il decorso dell'evento, non per colpa del lavoratore.

2) Adeguamento Prestazioni Assistenziali, dal 1° Marzo 1988.

Con delibera del 22-3-88, il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Cremona ha stabilito le nuove misure per le prestazioni sottoindicate, da applicarsi per i casi sopravvenuti dopo il 1° Marzo 1988, c.s.;

- Decesso Lavoratore = L. 1.700.000 = .
- Decesso Familiari del Lavoratore = L. 800.000
- Assegno Integrativo per figli a carico = 1ª classe = L. 150.000 = .
- Assegno matrimoniale = L. 800.000 = .

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. A. Renato Brambilla